

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 045/CFA
(2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 072/CFA– RIUNIONE DELL'11 GIUGNO 2015

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 COMMA 1 C.G.S., CALC. PELLICORI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA TORINO DEL 7.5.2011 (NOTA N. 537/1075PF1112/SP/BLP) - (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 49/CGF del 17.9.2012) .

Il sig. Alessandro Pellicori, come assistito, ha avanzato domanda di revocazione ex art. 39, comma 1, lett. c) e d) C.G.S., della decisione con cui è stata allo stesso inflitta la sanzione di anni 3 di squalifica per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S. in relazione alla gara Siena/Torino del 7.5.2011. In particolare, la predetta sanzione è stata determinata dalla Commissione disciplinare nazionale (Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012), confermata dalla Corte di Giustizia Federale (Com. Uff. n. 49/CGF del 17.9.2009), mentre il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport ha respinto, in data 12.4.2013, l'istanza di arbitrato.

La domanda di revocazione è fondata sui «fatti ed elementi probatori nuovi, influenti ai fini del decidere», emersi «in esito all'accesso alle risultanze dell'indagine relative al procedimento penale nr. 3628/10 r.g.n.r. P.M. Cremona». Secondo l'istante la «conoscenza pregressa» di tali fatti ed elementi, «resa impossibile dal segreto investigativo penale, avrebbe comportato una diversa pronuncia, di natura assolutoria ovvero di derubricazione da illecito sportivo ad omessa denuncia, con mitigazione del trattamento sanzionatorio».

In particolare, il sig. Pellicori evidenzia che, «debitamente escusso dal P.M., Carobbio Filippo ha chiarito che la *combine* è stato il frutto esclusivo di un accordo nato ed intervenuto tra le squadre solo durante la ricognizione del campo prima della partita. Ha escluso coinvolgimenti “terzi e/o progressi” (Pellicori). Il risultato finale (2 – 2) è stato determinato dalla circostanza che Calaiò, fece autonomamente due gol, costringendo a “rideterminare in alto” il pareggio [cfr. allegato interrogatorio 17.04.12 ore 15.05, pag. 4]».

A dire dell'istante, «ulteriori apporti difensivi sono forniti dalle risultanze del confronto intercorso il 18.3.2013 tra Gervasoni Carlo e Gagic Almir (sempre nell'ambito della fase investigativa del procedimento penale sopra indicato). A fronte di una specifica accusa del Gervasoni – che, ricevuta la richiesta di scommessa del Pellicori, avrebbe immediatamente contattato il Gagic – quest'ultimo (avente operato molteplici ammissioni in relazione ad altre *combine*) afferma di non essere stato interpellato né dal Gervasoni né da altri con riguardo alla partita Siena – Torino del 7.05.11 [cfr. allegato verbale di confronto del 18.03.13 ore 12.50 pag. 23].

Alla luce di siffatte nuove emergenze processuali, dunque, difetterebbe, a dire del sig. Pellicori, «la sussistenza del contestato illecito sportivo» e si imporrebbe l'assoluzione del medesimo ricorrente.

In via subordinata, l'istante chiede la riforma dell'impugnata decisione «con derubricazione

da illecito sportivo ad omessa denuncia, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato».

Alla seduta tenutasi innanzi a questa Corte, riunita in Sez. un., il giorno 11 giugno 2015, il rappresentante della Procura federale, avv. Chinè, ha chiesto dichiararsi inammissibile l'istanza per revocazione.

Per l'istante Pellicori è intervenuto l'avv. Chiacchio, rilevando l'infondatezza della eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura federale. Ha, poi, evidenziato, il suddetto difensore, che la domanda di revocazione supera la valutazione di ammissibilità, considerato che i fatti emersi dall'indagine della Procura di Cremona, deliberati dal GIP, hanno restituito la giusta versione dei fatti. E si tratterebbe di fatti nuovi perché tali atti erano stati secretati fino al momento in cui il Pellicori ha avuto notificazione degli stessi. Nel merito, sottolinea come Carobbio abbia categoricamente escluso la partecipazione di Pellicori al presunto illecito relativo alla gara Siena/Torino.

Chiuso il dibattimento, questa Corte, all'esito camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti

Motivi

La questione che in via logicamente preliminare la Corte è chiamata ad affrontare riguarda la ammissibilità del ricorso per revocazione, peraltro contestata dalla Procura federale.

Sotto tale ambito valutativo occorre rammentare che la struttura del procedimento di revocazione desumibile dall'art. 39 CGS contempla il doppio momento, della ammissibilità e, quello ulteriore e successivo, della rescindibilità e possibile sostituibilità della pronuncia della cui rimozione si tratta (cfr., *ex multis*, CGF, C.U. n. 190/CGF del 20 maggio 2009). Nel procedimento per revocazione il giudice deve, dunque, verificare l'attitudine dimostrativa delle nuove prove, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale della revisione del giudizio.

Recita l'art. 39, comma 1, CGS:

«Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:

- a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
- b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
- c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
- d) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
- e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa».

Alla luce del chiaro disposto normativo appena richiamato non si può che concludere che l'istanza di revocazione come proposta dal sig. Pellicori non è connotata da una sufficiente allegazione dei nuovi elementi di prova idonei ad ammettere la revisione del processo e, quindi, dei presupposti del rimedio esperito. La richiesta di revocazione è, infatti, corredata soltanto da atti della indagine della Procura della Repubblica di Cremona che appaiono, sotto il profilo probatorio che rileva ai fini del presente giudizio, da un lato, parziali, dall'altro, relativi ad un procedimento penale che non risulta ancora concluso. Pertanto, l'istanza non supera la valutazione in termini di ammissibilità.

In tale prospettiva occorre rammentare come per consolidata giurisprudenza di questa Corte l'apprezzamento della capacità rivalutativa della precedente pronuncia posseduta dagli elementi che si asseriscono sopravvenuti è unicamente riservata dal legislatore federale al giudice della revocazione, che appare del tutto sciolto dal vincolo di conformità ad altre valutazioni svolte con riferimento ai medesimi fini in altre sedi: semmai la conformità tra tale apprezzamento ed altri realizzati, sia pur interinalmente, in altre sedi, può corroborare o meno l'affidabilità dell'apprezzamento effettuato in ambito federale.

Orbene, in tal ottica, il ricorrente non consente a questa Corte di compiere quel preliminare giudizio volto a verificare l'astratta idoneità degli asseriti nuovi fatti posti a fondamento della richiesta revocazione a rendere possibile una diversa conclusione del procedimento disciplinare definito con l'applicazione della sanzione della squalifica per anni tre.

La richiesta di revocazione del processo *ex art.* 39, comma 1, CGS deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.

Per questi motivi la C.F.A., Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calc. Pellicori Alessandro, per assenza dei presupposti *ex art.* 39, comma 1, C.G.S..

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Avv. Carlo Porceddu - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. GUARDINI GIOVANNI NATO IL 3.6.1953

Con ricorso dell'8.5.2015 il Sig. Guardini Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Veneto F.I.G.C. - L.N.D., ha invocato, *ex art.* 29 dello Statuto F.I.G.C., la riabilitazione in relazione alla sanzione disciplinare della inibizione per anni due, inflittagli dalla C.D.N. (Com. Uff. n. 63/CDN dell'11.3.2010), ridotta ad anni uno e mesi sei dalla C.G.F. (Com. Uff. 225/CGF del 20.4.2010) e ciò al fine di poter essere eletto o nominato ad una delle cariche previste dallo Statuto Federale.

Con i motivi scritti il ricorrente ha sottolineato la sussistenza dei requisiti normativi ed ha insistito nella richiesta del provvedimento di riabilitazione.

Alla seduta dell'11.6.2015, tenutasi davanti alla Corte Federale d'Appello – Sezioni Unite – è comparso il Sostituto Procuratore Federale il quale ha osservato trattarsi di una istanza ripetitiva di altra in precedenza formulata dichiarata da questa Corte inammissibile per mancanza dei presupposti di cui all'*art.* 26 C.G.S. al cui disposto, per brevità, questa Corte si riporta.

E' pure comparso il ricorrente assistito dal suo difensore il quale, nel sunteggiare i motivi scritti, ha controdedotto che la declaratoria di rigetto della istanza così come proposta *ex art.* 29 C.G.S. sarebbe all'evidenza lesiva dei diritti fondamentali come si evince dal combinato disposto di cui agli artt. 178 – 179 del c.p. vigente, norma sovraordinata, e applicabile in virtù del principio gerarchico delle fonti, rispetto a quanto previsto dall'*art.* 26 n. 3 C.G.S. il quale statuisce la concessione della riabilitazione *“ai soggetti ai quali sia preclusa la permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata o estinta la sanzione”*.

Ha, a tal uopo, osservato il difensore del ricorrente che sussisterebbe un paradosso nella norma ed una ingiustizia del sistema in quanto potrebbe essere riabilitato financo chi fosse colpito da una sanzione ancor più grave rispetto a quella di anni uno e mesi sei inflitta al suo assistito.

Ciò premesso, osserva questa Corte, in disparte il rilievo relativo alla eccepita reiterazione della istanza, che l'invocato beneficio, così come sancito nel testo della sua precedente decisione di cui al Com. Uff. n. 014/CFA del 16.1.2015, non può essere concesso non sussistendo nel caso di specie i requisiti normativamente previsti dall'*art.* 26 n. 3 C.G.S., posto che la sanzione inflitta al ricorrente è di specie e di entità diversa rispetto alla preclusione.

Né al riguardo può efficacemente richiamarsi l'articolo 29 dello Statuto federale FIGC, che è norma sui requisiti di nomina alle cariche federali e sulle relative incompatibilità, ma non può considerarsi norma che amplia la platea delle possibilità per ottenere l'invocata riabilitazione.

Per questi motivi la C.F.A., Sezioni Unite, dichiara inammissibile l'ulteriore istanza di riabilitazione come sopra riproposta dal Sig. Giovanni Guardini.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Prof. Alessandro Zampone - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO PER REVOCAZIONE CALC. TURATI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, AI SENSI DEGLI ARTT. 23 E 24 CGS, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTE NN. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL'8 MAGGIO 2012 E 562/33PF11-12/SP/BLP DEL 26.7.2012) PER VIOLAZIONE:

- EX ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE/ANCONA DEL 30.5.2015, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ANCONA;

- EX ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 IN RELAZIONE ALLE GARE TORINO/GROSSETO DEL 16.1.2010, PADOVA/GROSSETO DEL 23.3.2010, ANCONA/GROSSETO DEL 30.4.2010 E EMPOLI/GROSSETO DEL 30.5.2010, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ PER IL GROSSETO,

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 25/CDN del 2.10.2012)

Il calciatore Marco Turati, con ricorso del 3.6.2015, ha impugnato il provvedimento della C.D.N. del 26.9.2012 con il quale, ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. all'epoca vigente, è stata disposta a carico del medesimo calciatore l'applicazione della sanzione concordata della squalifica di anni 3.

Sostiene il ricorrente che: a) avendo appreso da pochi giorni - in seguito alla presa visione degli atti di chiusura delle indagini preliminari relative al procedimento n. 3628/10 RGNR presso il Tribunale di Cremona - che la Procura di Cremona lo avrebbe riconosciuto estraneo ad ogni tentativo di manipolazione del risultato della gara Empoli/Grosseto del maggio 2010; b) il TNAS aveva proscioltto il Sig. Vitaliano Italiano che di fatto avrebbe smentito ogni accusa mossa al Turati relativamente alla gara Padova-Grosseto; c) essendo le partite citate due delle cinque oggetto di sanzione concordata di cui all'ordinanza della C.D.N. in questione, ha impugnato quest'ultimo provvedimento per revocazione ai sensi dell'art. 39 C.G.S. che stabilisce che tutte le decisioni adottate dagli Organi di Giustizia sportiva, inappellabili e divenute definitive, possono essere impuginate per revocazione innanzi alla Corte federale d'appello entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento di documenti. In particolare, il Turati sostiene che sussistano i presupposti per la revocazione del provvedimento impugnato stabiliti dalla lett. d) dell'art. 39 C.G.S. poiché sarebbe stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento oppure sarebbero sopravvenuti alla inappellabilità della decisione fatti la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia. Il Turati ha quindi concluso, in via principale, per la declaratoria di revocazione della decisione impugnata; in via subordinata, per la riduzione della squalifica.

La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile per molteplici ragioni.

Ed infatti, a prescindere dalla circostanza che il Turati ha letteralmente omesso di avere dato prova della tempestività della revocazione rispetto al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 39 C.G.S., il ricorso si palesa comunque inammissibile per una almeno altri due ordini di ragioni.

In effetti, nel caso di specie si deve ritenere che ricorra una ipotesi di improponibilità della domanda che si riverbera sul ricorso che la sostiene in termini di inammissibilità. Non è infatti ammissibile il ricorso alla revocazione qualora essa riguardi un provvedimento, come l'ordinanza ex art. 23 C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, che presupponendo un accordo sulla sanzione (e non sulla violazione) si risolve nella rinuncia da parte dell'incolpato a controvertere sulla qualificazione della sanzione stessa e sul diritto alla prova.

Peraltro, i fatti invocati a motivo della richiesta di revocazione riguarderebbero solo due delle cinque gare che furono oggetto di valutazione ai fini dell'applicazione della sanzione concordata; non si tratta quindi di fatti nuovi revocatori che possano incidere sulla pena così come determinata a seguito di accordo; rimangono infatti inalterati sia la qualificazione giuridica del fatto complessivamente inteso come prospettato dalle parti (illecito relativo alle cinque gare), sia i

presupposti oggettivi e soggettivi della sanzione irrogata a carico del calciatore anche nella ridotta misura stabilita dal provvedimento impugnato.

Per questi motivi, la C.F.A., Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calciatore Turati Marco.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma 28 ottobre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio